

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1850)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SERENI, MILILLO, DE LEONARDIS, NEGRI, BOSI, PICCHIOTTI, RISTORI, NENNI Giuliana, MARABINI, DI PRISCO, ZUCCA, JODICE e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1961

Estensione dell'indennità di disoccupazione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

ONOREVOLI SENATORI. — Da più parti si riconosce l'esigenza di giungere rapidamente al miglioramento della previdenza sociale in agricoltura, ad una equiparazione con l'industria, al fine di ridurre, almeno in questo settore, quella crescente inferiorità delle nostre campagne rispetto alle nostre città.

Infatti, oggi, milioni di lavoratori agricoli ricevono prestazioni sanitarie irrisorie, i coltivatori diretti ricevono un terzo delle prestazioni sanitarie che ricevono i lavoratori dell'industria. Vi sono pensioni di appena 5 mila lire al mese, cioè la metà di quello che ricevono i lavoratori dell'industria. Questi lavoratori sono poi esclusi dall'assistenza farmaceutica, dagli assegni familiari e dall'indennità di disoccupazione e di sottoccupazione.

Anche la Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura ha sottolineato l'esigenza della realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che consenta ai lavoratori agricoli di usufruire di un sistema previdenziale pari a quello delle altre categorie di lavoratori.

D'altra parte un concreto e tempestivo intervento per risolvere il grave problema previdenziale dell'agricoltura servirebbe a ridurre quel drammatico e vertiginoso esodo rurale che concorre alla creazione di vaste aree di depressione e di degradazione economica e sociale.

Il disegno di legge, che sotponiamo al vostro esame, si propone di estendere il diritto all'indennità di disoccupazione o di sottoccupazione ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, le cui giornate lavorative risultano inferiori alle 220 all'anno. Si tratta di un provvedimento che vuole andare incontro ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, che coltivano piccoli fondi delle zone più povere del Mezzogiorno e della montagna.

La nostra proposta, con l'articolo 1 estende il diritto all'indennità di disoccupazione alle suddette categorie nella forma e misura in atto per i braccianti agricoli e con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

Con l'articolo 2 vengono stabiliti i criteri per l'accertamento degli aventi diritto. Si è ritenuto opportuno fare riferimento agli

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni assicurati per l'invalidità e la vecchiaia e agli elenchi anagrafici per i compartecipanti familiari e per i coloni con meno di 120 giornate all'anno.

Con l'articolo 3 si demanda la gestione dell'indennità di disoccupazione all'attuale gestione speciale istituita presso l'I.N.P.S. per l'assicurazione d'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'articolo 4 tratta del finanziamento.

Si propone che i fondi necessari all'attuazione del nostro disegno di legge siano ricavati attraverso il raddoppio dell'attuale imposta sulle società per azioni, ad esclusione dei redditi inferiori ai 250 milioni di lire.

Confidiamo in una positiva valutazione di questa nostra proposta che prevede l'accoglimento di una giusta aspirazione dei contadini.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dal 1º gennaio 1962 l'indennità di disoccupazione, di cui al titolo III della legge 27 aprile 1949, n. 264, è estesa ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, con le modifiche previste dalla presente legge.

Art. 2.

La indennità di disoccupazione, di cui al precedente articolo, sarà corrisposta ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e ai coloni di cui all'articolo 20 della stessa legge, nonchè ai compartecipanti familiari, accertati con le modalità previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La durata della corresponsione della indennità di disoccupazione, fino ad un massimo di 180 giornate all'anno, sarà uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate che risultano accreditate in base agli elenchi, di cui al precedente comma.

Nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1957, numero 1047, si considerano attribuite al capo famiglia le giornate lavorative corrispondenti all'effettivo fabbisogno del fondo.

Art. 3.

Alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione, prevista dalla presente legge, provvede la gestione speciale prevista dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1961-62 e seguenti si provvederà con l'applicazione di una addizionale dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile, di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 603, e del 15 per cento sul reddito imponibile, di cui all'articolo 5 della stessa legge.

Le addizionali previste dal precedente comma sono applicate alle società aventi un reddito, calcolato in base all'articolo 5 della legge 6 agosto 1954, n. 603, superiore ai 250 milioni di lire.